

VERBALE DI ACCORDO
(Artt. 24 e 4 legge n. 223/91)

Addì 27 Febbraio 2018, in Roma, presso la sede di UNINDUSTRIA ROMA

Tra

VITROCISSET SPA, assistita da UNINDUSTRIA ROMA

e

le Segreterie Nazionali e Territoriali FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL e il FISMIC, unitamente alle RSU delle unità produttive interessate

PREMESSO CHE

In data 18 Dicembre 2017 è stato firmato un accordo sindacale che prevedeva l'utilizzo di diversi strumenti per la gestione di un esubero complessivo di personale; in particolare è stato concordato il ricorso all'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo difensivo, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c) del D.lgs. 148/2015, con decorrenza 1 Gennaio 2018 e fino al 31 Agosto 2018, per un numero complessivo di 372 lavoratori;

Nel citato accordo le Parti hanno previsto la possibilità di attivare, durante il periodo di validità della CdS e per un numero massimo di n. 35 unità, una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991, a carattere incentivato, con l'esclusivo criterio di scelta della non opposizione, così come previsto dall'art. 7 del D.M. n. 46448 del 10 luglio 2009, come modificato dall'art. 1 del D.M. n.85145 del 10 Ottobre 2014.

In data 12 Febbraio 2018 è stata formalmente aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 4 della legge 23.7.1991 n. 223 e successive modifiche, una procedura di riduzione del personale per n. 35 unità strutturalmente esuberanti rispetto alle esigenze aziendali e distribuite nelle sedi di Roma, Napoli, Milano, Acquasanta (RM) e Venezia.

Le Parti hanno esaminato le motivazioni alla base del provvedimento e provveduto ad individuare le modalità di intervento al fine di riposizionare competitivamente l'azienda.

Tutto ciò premesso, a conclusione dell'odierna riunione e dell'esame congiunto le Parti hanno concordato quanto segue:

In relazione a quanto sopra gli effetti della procedura di cui agli artt. 24 e 4 della legge 223/91 e successive modifiche attivata con lettera del 12 Febbraio 2018, sono confermati in relazione ad un numero massimo di n. 35 dipendenti.

L'esclusivo criterio di individuazione del personale che risolverà il rapporto di lavoro, a carattere

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large 'y' on the left and various initials on the right and bottom.]

incentivato, è la non opposizione così come previsto dall'art. 7 del D.M. n. 46448 del 10 luglio 2009, così come modificato dall'art. 1 del D.M. n. 85145 del 10 Ottobre 2014.

Le Parti concordano che il criterio di scelta relativo all'individuazione dei lavoratori di cui sopra è sostitutivo a quelli previsti dall'art. 5 della legge 223/1991.

A favore dei lavoratori che risolveranno il rapporto di lavoro sono stati definiti con separate intese, modalità di erogazione e criteri di calcolo di un sostegno economico. Resta inteso che gli importi derivanti saranno erogati a fronte della sottoscrizione di singoli verbali di conciliazione ai sensi della vigente normativa in materia.

Tali attribuzioni patrimoniali sono rivolte ai lavoratori, che non si oppongano alla risoluzione del rapporto di lavoro, nell'ambito delle esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali, appartenenti anche a funzioni aziendali diverse da quelle indicate dalla comunicazione di avvio della procedura di riduzione di personale, con profili professionali differenti da quelli dichiarati in esubero, qualora questo sia compatibile con le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali della Società.

Le risoluzioni dei rapporti di lavoro come sopra individuato, avverrà entro il 20 dicembre 2018 in relazione a quanto previsto dall'art. 8 comma 4 della legge 236/1993.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di avere esaurito a tutti gli effetti la procedura di cui agli artt. 24 e 4 della legge 223/91 nonché ogni e qualsiasi procedura prevista da leggi, contratti ed accordi vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. UNINDUSTRIA ROMA

p. VITROCISSET S.p.A.

Vincenzo Vitrociset


p. FIM CISL

p. FIOM CGIL

p. UILM UIL

p. FISMIC

p. RSU



VERBALE DI ACCORDO

Addì 27 febbraio 2018, in Roma

Tra

la Società Vitrociset S.p.A.

e

le Segreterie Nazionali e Territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e Fismic, unitamente alle RSU della unità produttiva delle sedi coinvolte.

Ad integrazione del verbale di accordo sottoscritto in data odierna, le parti concordano altresì quanto segue:

a ciascun lavoratore che non si opporrà alla risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 24 e 4, legge 223/1991 con l'esclusivo criterio della non opposizione, la Società si impegna a corrispondere, – previa accettazione del licenziamento con sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. – una somma a titolo di incentivazione all'esodo, in aggiunta alle competenze di fine rapporto, così come di seguito indicato:

a) Personale che raggiunge i requisiti pensionistici entro e non oltre i 48 mesi a far data dal 20 dicembre 2018:

- Integrazione dell'indennità Naspi spettante erogata dall'Inps fino al valore complessivo del 70% della retribuzione lorda percepita dal lavoratore e, successivamente il periodo di Naspi, il riconoscimento del valore complessivo del 65% della retribuzione lorda percepita dal lavoratore sino al raggiungimento del requisito pensionistico, fino a massimo di 24 mesi;
- valorizzazione dei contributi necessari per il raggiungimento del requisito pensionistico, oltre i mesi di Naspi e fino a massimo di 24 mesi.

L'erogazione dei predetti importi sarà effettuata nel seguente modo:

- l'integrazione dell'indennità Naspi spettante erogata dall'Inps fino al valore complessivo del 70% della retribuzione lorda percepita dal lavoratore entro 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- il valore degli eventuali contributi necessari per il raggiungimento del requisito pensionistico e l'importo del 65% della retribuzione lorda percepita dal lavoratore, oltre il periodo di Naspi, a partire dal 25° mese dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Si precisa che, in via preliminare e alternativamente a quanto sopra esposto, l'Azienda pagherà i contributi per il riscatto di laurea fino a un massimo di 5 anni.

In caso di aggiornamento della speranza di vita o eventuali modifiche legislative in materia pensionistica, che dovessero aumentare il periodo per il raggiungimento del requisito pensionistico previsto alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda si impegna a riconoscere contributi per numero massimo di ulteriori eventuali 5 mesi.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

b) Personale che non raggiunge i requisiti pensionistici di cui al punto a):

Ai dipendenti che manifesteranno formalmente per iscritto la loro adesione alla risoluzione del rapporto di lavoro:

- 1) fino al 30 giugno 2018 sarà riconosciuto un importo a titolo di incentivo all'esodo pari a n. 24 mensilità (RAL/12) ed un servizio di outplacement per la durata di n. 12 mesi.
Si precisa che, in tale ipotesi, anche la cessazione del rapporto di lavoro dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2018.
- 2) a far data dal 1° luglio 2018 sarà riconosciuto un importo a titolo di incentivo all'esodo pari a n. 16 mensilità (RAL/12).
Si precisa che, in tale ipotesi, l'adesione e la sottoscrizione della scrittura privata dovranno avvenire entro la data del 31 agosto 2018.

L'erogazione delle mensilità riconosciute, per il personale di cui al punto b), sarà effettuata nel seguente modo:

- 40% entro 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 60% entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.


Per i lavoratori part-time l'importo sopra riportato sarà riproporzionato in relazione all'orario individuale effettivamente svolto.

Fino al 10% dell'importo sopra definito, sarà corrisposto al lavoratore a titolo di transazione generale novativa di ogni eventuale diritto o pretesa comunque derivante dall'intercorso rapporto di lavoro.

Resta ferma la validità di diversi accordi di esodo incentivato già raggiunti dalla società con singoli lavoratori nell'ambito di precedenti intese già sottoscritte.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Fim Cisl



p. la Società Vitrociset S.p.A.

p. Fiom Cgil




Vincenzo Vitrociset

p. Uilm Uil



p. Fismic



p. le RSU

